

Legge regionale 14 settembre 1989, n. 33.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presunta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1988.

**Art. 2**

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 496.105.000.000 elevato a lire 551.571.933.500 con la legge regionale 4 luglio 1989, n. 20, applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1989, è accertato in lire 949.445.487.001.

2. La differenza di lire 397.873.553.501 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 per la copertura delle seguenti spese:

- a) quanto a lire 180.560.989.525, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1989 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1988;
- b) quanto a lire 120.752.228.564, per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reinscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6;
- c) quanto a lire 37.500.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1988 che, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210, 80230 e 80251 del bilancio 1988;
- d) La restante quota di lire 59.060.335.412 è destinata alla copertura di spese non specificatamente individuate.

**Art. 3**

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

	Competenza L.	Cassa L.
Variazioni in aumento	580.688.517.809	749.508.428.349
Variazioni in diminuzione	61.500.422.000	95.057.923.405
Variazioni nette	519.188.095.809	654.450.504.944

**Art. 4**

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

	Competenza L.	Cassa L.
Variazioni in aumento	578.353.863.809	869.060.258.235
Variazioni in diminuzione	96.665.768.000	214.609.753.291
Variazioni nette	481.688.095.809	654.450.504.944

2. Resta determinata in lire 37.500.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.

**Art. 5**

1. Gli importi iscritti nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 sono modificati per effetto delle seguenti variazioni:

Fondo globale per le spese correnti

(cap. 80210 - tabella n. 3 allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5)

Variazioni in aumento (in milioni di lire)		1989	1990
partita n. 4	Iniziative regionali per i campionati di calcio 1990	400	400
partita n. 5	Concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio acquedotto Basso Tagliamento	407	—
partita n. 7	Studio per la fattibilità della realizzazione della linea ferroviaria Calalzo Dobbiaco	500	—
Variazione in diminuzione (in milioni di lire)		1989	1990
partita n. 1	Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro	15.500	—
partita n. 2	Riordino degli interventi regionali a favore delle istituzioni di grande rilevanza operanti nei settori della cultura, delle attività artistiche e dello spettacolo	5.370	—

Fondo globale spese d'investimento  
(cap. 80230 - tabella n. 4 allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5)

Variazioni in aumento (in milioni di lire)		1989	1990
partita n. 16	Disciplina delle linee funiviarie e delle piste da sci. Neve programmata	6.000	6.000
partita n. 17	Contributo per biblioteca archivio ebraico di Venezia	100	—
partita n. 18	Completamento opere di industrializzazione nei territori di Canda e Villamarzana	300	—
partita n. 19	Acquisto case a Piovene Rocchette	500	—
partita n. 20	Disciplina delle procedure di programmazione: interventi pilota dei progetti del P.R.S.	3.000	—
partita n. 21	Interventi per l'incentivazione turistico-ricettiva nelle zone interessate al fenomeno di eutrofizzazione delle aree costiere	5.000	—
Variazioni in diminuzione (in milioni di lire)		1989	1990
partita n. 1	Interventi per l'avvio e la prima realizzazione dei progetti prioritari del P.R.S.	15.000	—
partita n. 12	Riordino degli interventi regionali in materia di protezione civile	1.420	—
partita n. 2	Intervento per l'adeguamento strutturale delle sale cinematografiche e teatrali	800	—

#### Art. 6

1. L'assunzione di mutui autorizzata dall'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, è elevata di lire 25 miliardi.

2. È conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'onere presunto di ammortamento di cui all'articolo 12, comma 7, della stessa legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 già iscritto nella spesa del bilancio pluriennale 1989/1991.

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 è così sostituito:

«2. A norma dell'articolo 9, lettera h), dello Statuto della Regione Veneto, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore all'1,50% del tasso ufficiale di sconto, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di venti anni.»

4. La tabella n. 5 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 è sostituita dalla allegata tabella D.

#### Art. 7

1. L'assunzione degli impegni di spesa sullo stanziamento iscritto al cap. 53031 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente assegnazione statale iscritta al capitolo 2754 dello stato di previsione dell'entrata.

#### Art. 8

1. Sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione al bilancio e di assestamento del bilancio 1989 dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (E.S.U.)  
(deliberazione n. 1 del 27 gennaio 1989 e n. 97 del 24 giugno 1989);
- Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.)  
(deliberazione n. 2 del 18 aprile 1989 e n. 20 del 26 luglio 1989);
- Azienda regionale delle foreste (A.R.F.)  
(deliberazione n. 105 del 7 luglio 1989);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Verona  
(deliberazione n. 71 del 28 giugno 1989 e n. 87 del 26 luglio 1989);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova  
(deliberazione n. 157 del 28 giugno 1989);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto  
(deliberazione n. 31 del 6 luglio 1989);
- Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene  
(deliberazione n. 56 del 4 luglio 1989).

#### Art. 9

1. La denominazione del capitolo 72042 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è così modificata:

Cap. 72042, «Ammodernamento e potenziamento dei centri di formazione professionale» (legge regionale 13 settembre 1978, n. 59).

#### Art. 10

1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991, approvato dall'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, sono apportate le seguenti variazioni relative all'esercizio finanziario 1990:

Variazioni in aumento (in milioni di lire)		1990
cap. 45254	Completamento viabilità Passo San Boldo - legge regionale 16 agosto 1984, n. 42	2.000
cap. 80210	Fondo globale per le spese correnti - partita n. 4 «Iniziativa regionali per i campionati mondiali di calcio 1990»	400
cap. 80230	Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo - partita n. 16 «Disciplina delle linee ferroviarie e delle piste da sci-neve programmata»	6.000

Variazioni in diminuzione (in milioni di lire)	1990
cap. 86200 Interessi e spese relativi ai mutui contratti per spese d'investimento	8.400

## Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1989

Cremonese

(Gli allegati di cui all'art. 8 della presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1989, n. 33**

- La Giunta regionale, su proposta del Vice presidente Umberto Carraro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 giugno 1989, n. 33/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 1989, dove ha acquisito il n. 493 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 4 luglio 1989;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 luglio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 agosto 1989, n. 3372;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 agosto 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 settembre 1989, n. 10789/22707, ha trasmesso, con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.